

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1720 del 06/04/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CASEIFICIO MONTAURO SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR) FRAZIONE MONTAURO DI BARGONE, N. 220 - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 39056/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1852 del 06/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme con provvedimento conclusivo del 20/09/2016 prot. n. 24939 alla Ditta CASEIFICIO MONTAURO SRL per lo stabilimento ubicato in comune di Salsomaggiore Terme (PR), Frazione Montauro di Bargone, 220, comprende le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con Provvedimento Unico del 17/02/2022 prot. n. 5084 il SUAP ha volturato l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con provvedimento conclusivo del 20/09/2016 prot. n. 24939 a seguito di cambio legale rappresentante;

CONSIDERATO:

- ✓ la domanda trasmessa dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 05/01/2022 prot. n. 272, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/1711 del 10/01/2022, presentata dalla Società CASEIFICIO MONTAURO SRL. nella persona della Sig.ra Benedetta Tacetti in qualità di Amministratore Unico e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada per Montauro, 220 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico abilitato in acustica ambientale;
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "caseificio - trasformazione di latte in formaggio Parmigiano Reggiano";

RILEVATO CHE:

l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del "Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica all'area individuata al Fg 12 mapp. 52 – 150 e finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione del Caseificio Montauro in Strada per Montauro n. 220", presso l'insediamento produttivo esistente della Società CASEIFICIO MONTAURO SRL. sito in comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada per Montauro, 220.

VISTI:

- la convocazione di CDS sincrona del Comune di Salsomaggiore Terme prevista per il giorno 27/01/2022;
- la richiesta di documentazione a completamento di Arpae SAC con prot. n. PG/2022/15116 del 31/01/2022;

- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/30412 del 23/02/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 6999 del 07/03/2022, acquisito a protocollo Arpae PG/2022/37192 del 07/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- le integrazioni fornite dalla Ditta e la contestuale convocazione di CDS sincrona prevista per il giorno 07/04/2022, trasmesse dal SUAP in data 07/03/2022 prot. n. 7064 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2022/37380 del 07/03/2022;
- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 16598 del 10/03/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/40554 del 10/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme del 18/03/2022 prot. n. 8760 (prot. Arpae PG/2022/45935 del 18/03/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*", richiesto da Arpae SAC con prot. n. PG/2022/44244 del 16/03/2022 ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- il parere per quanto di competenza di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 2480 del 31/03/2022, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/53705 del 31/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 5);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

il presente provvedimento è finalizzato alla ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione del Caseificio Montauro in Strada per Montauro n. 220;

RITENUTO s/ulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società CASEIFICIO MONTAURO SRL, con Amministratore Unico e Gestore la Sig.ra Benedetta Tacetti con sede legale e stabilimento siti in comune di Salsomaggiore Terme (PR), Strada per Montauro, 220, relativamente all'esercizio dell'attività di "caseificio - trasformazione di latte in formaggio Parmigiano Reggiano" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 6999 del 07/03/2022 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 2480 del 31/03/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/30412 del 23/02/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E04 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E04, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E04 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato

completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- **per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/30412 del 23/02/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*);

	UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN

	98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US

	EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020

Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi	

convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro

esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere di AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. SUD EST prot. n. 16598 del 10/03/2022 e nel parere favorevole del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 6999 del 07/03/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica relativo all'insediamento in esame e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme, EmiliAmbiente S.p.A. ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/6179

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica all'area finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DPR 59/2013 e s.m.i. – riferimento SUAP 39056/2021 del Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)

Relazione Tecnica

Ditta: **Caseificio Montauro S.r.l.**
sede legale e stabilimento in strada per Montauro n. 220, Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)

Dall'esame della documentazione in oggetto, relativa all'istanza di A.U.A. di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede **“trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano e burro”**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. si prende atto che in istanza viene dichiarato che *“ad esclusione dei generatori di vapore, le macchine previste presso il caseificio Montauro sono ad alimentazione elettrica”* e della presenza emissioni derivanti da UTA-Zona stagionatura (E01); Chiller (E02); cassoncino estrazione (E07); UTA-Zona produzione (E08);
7. si prende atto della presenza di un impianto termico civile per la produzione di acqua calda sanitaria (E06) soggetto al Titolo II della Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i.

8. si prende atto della presenza di sfiati non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:

- **EMISSIONE E09: - “Sfiato cavedio caldere”**
- **EMISSIONE E10: - “Pompe antincendio”**

9. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E05: - “Generatore di vapore a metano” con potenzialità pari a 775 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 150 kW

Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

il **Caseificio Montauro S.r.l.**, il cui Gestore è Taccetti Benedetta, con sede legale e stabilimento in Strada per Montauro n. 220 nel Comune di Salsomaggiore Terme (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E04: - “Generatore di vapore a metano con potenzialità di 1.550 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	5,5	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	9,8	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' **emissione E04** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Per l' emissione E05 il Gestore dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla **emissione E04** debbono avere una **periodicità annuale**.

Per gli impianti generanti le emissioni E05, di cui al capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Caseificio Montauro S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	00741930341
Sede legale:	Strada per Montauro n. 220, Salsomaggiore Terme (Parma)
Gestore:	Taccetti Benedetta
Sede locale impianti:	Strada per Montauro n. 220, Salsomaggiore Terme (Parma)
Lat:	44.830590°
Long:	10.018631°
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità di metano utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	10 m

Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Ossidi di azoto (NO _x):	944 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	515 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.112.229 kg/anno

Il Tecnico
Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:6179/2022

Allegato 2



CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

AREA 2 – TECNICA E SERVIZI

SETTORE 3 – Patrimonio, Infrastrutture, Ambiente e Protezione Civile

Servizio Ambiente

Viale Romagnosi n. 7 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR), (C.F. e P.IVA 00201150349)

Tel. 0524/580.247 – Fax 0524/580.299 - www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

PEC: protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

P.IVA 00201150349

Prot. gen. n. _____

Salsomaggiore Terme, 07 MAR. 2022

Spett. ARPAE

V.le Bottego, 9

43121 PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

al Settore Edilizia Urbanistica

Sede

OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica finalizzata a ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione - **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013)** – Ditta Caseificio Montauro s.r.l. per l'insediamento in Comune di Salsomaggiore T. Strada per Montauro, 220 – Rif. AUA prot. 24939 del 20/09/2016. **Parere Comune di Salsomaggiore Terme.**

In risposta alla Vs. nota pervenuta al protocollo comunale n. 3074 del 01/02/2022, con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto, visti:

- la documentazione allegata al procedimento unico ex art. 53 L.R. 24/2017, trasmessa dalla ditta Caseificio Montauro s.r.l. in data 29/12/2021 con prot. n. 39056;
- il verbale prot. n. 3395 del 03/02/2022 relativo alla prima seduta della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 53, comma 3, L.R. 24/2017, che si è tenuta in data 27/01/2022;
- la documentazione integrativa riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dalla ditta Caseificio Montauro in data 01/03/2022 con prot. n. 6329 a riscontro della richiesta integrazioni di Arpa;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per le matrici ambientali "emissioni in atmosfera", "impatto acustico" e "scarichi idrici".

Distinti saluti

Direttore dell'Area 2
(Ing. Andrea Saccani)



Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0016598
DATA: 10/03/2022
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Caseificio Montauro srl - Comune di Salsomaggiore Terme, strada Montauro n. 220.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0016598_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	3492AC1D743794143841B484BD63B18EE E581D13A5DAE56EED919A2BC8B0F393



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Salsomaggiore Terme
protocollo@comune.salsomaggiore-
terme.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Caseificio Montauro srl - Comune di Salsomaggiore Terme, strada Montauro n. 220.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme relativa al procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. B) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica finalizzata a ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione, per l'insediamento posto in Salsomaggiore Terme, strada Montauro n. 220, della Ditta Caseificio Montauro Srl - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato il caseificio è di "aree per la commercializzazione di prodotti agricoli" e risulta in parte ricompresa all'interno del Centro Abitato Minore di Montauro.

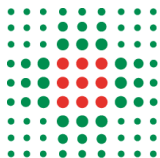
Nella zonizzazione acustica comunale, il caseificio si trova in parte in classe IV e confina con residenze poste in classe II.

Da quanto indicato nella valutazione previsionale di clima acustico il progetto, che prevede la demolizione e ricostruzione del caseificio, risulta compatibile con il clima acustico esistente nell'area e con i limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla classificazione acustica comunale

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Valutata la documentazione trasmessa, preso atto di quanto emerso nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 27.01.2022, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'istanza di AUA, in considerazione del contesto ambientale risulta comunque necessario che la ditta provveda ad eseguire una attenta valutazione post operam relativamente all'impatto acustico.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 4



CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

Viale Romagnosi n. 7 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR), (C.F. e P.IVA 00201150349)
Tel. 0524/580.247 – Fax 0524/580.299 - www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
P.IVA 00201150349

Prot. gen. n. 8760

Salsomaggiore Terme, 18/03/2022

Spett. ARPAE
V.le Bottego, 9
43121 PARMA
PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it
e p.c.
al Settore Edilizia Urbanistica
Sede

OGGETTO: Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica finalizzata a ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione - **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. n. 59/2013)** – Ditta Caseificio Montauro s.r.l. – insediamento via Bargone Montauro, 220 – Rif. AUA prot. 24939 del 20/09/2016. **Parere.**

In risposta alla Vs. nota pervenuta in data 17/03/2022 con protocollo n. 8525, con la quale si richiede l'espressione del parere del Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme in quanto l'attività in oggetto è classificabile come *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;*

Visti:

- il TU.LL.SS (R.D. n. 1265 del 27/07/1934);
- il D.M. 05/09/1994;
- il D. Lgs n. 152/2006;
- il parere prot. n. 16598 del 10/03/2022 dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, pervenuto al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme in data 10/03/2022 con prot. n. 7833;
- il parere prot. n. 6999 del 07/03/2022 emesso dal Direttore dell'Area 2 del Comune di Salsomaggiore Terme, Servizio Ambiente, in riferimento alle matrici ambientali "emissioni in atmosfera", "impatto acustico" e "scarichi idrici";

Considerato che i pareri del Direttore dell'Area 2 – Tecnica e Servizi - del Comune di Salsomaggiore Terme e il parere tecnico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, poc'anzi menzionati, non hanno evidenziato particolari criticità nell'istanza in esame, rispetto alla tutela della salute pubblica;

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento in oggetto con la raccomandazione, alla ditta Caseificio Montauro s.r.l., di porre in atto un controllo costante delle

emissioni e degli scarichi al fine di evitare sforamenti dei limiti di Legge e di essere in grado di interrompere immediatamente la diffusione di inquinanti in caso di superamento dei parametri stabiliti dalla normativa.

Il Sindaco
Dott. Filippo Fritelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 5



Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Salsomaggiore Terme
Viale Romagnosi, 7
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace n.1
43121 Parma

Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Rif SUAP 39056/2021 - Rif. Sinadoc 2021/35043

Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017 per l'approvazione di variante urbanistica all'area finalizzata alla ristrutturazione e ampliamento con demolizione e ricostruzione - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - DPR 59/2013 e smi - Ditta Caseificio Montauro Srl, Strada per Montauro 220 - Comune di Salsomaggiore Terme.

Emissione parere

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente

vista

- il PDC n.0008/2017 del 06/12/2017 rilasciato dal Comune di Salsomaggiore Terme sul quale era stato emesso ns. parere prot. 7870 del 09/11/2017;
- la documentazione ricevuta in data 09/08/2019 prot.6993 e relativa emissione di parere Emiliambiente prot.7377 del 03/09/2019;
- la documentazione ricevuta in data 28/02/2020 prot.1638;
- la documentazione pervenuta in data 05/01/2022 prot.87 per la richiesta del parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura dell'impianto in oggetto al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive",
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;

emiliAmbiente spa



- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”;
premesso che
- trattasi di attività di trasformazione del latte per la produzione di formaggio parmigiano-reggiano;
- i reflui prodotti dall’attività derivano dalle operazioni di lavaggio e pulizia delle sale e dalle apparecchiature utilizzate per la movimentazione e trasformazione del latte;
- prima dell’invio alla futura pubblica fognatura i reflui industriali transitano attraverso un impianto di depurazione di nuova realizzazione sul limite ovest della proprietà dove possono pervenire anche le acque derivanti da servizi tecnologici vari, rigenerazione addolcitori, raffreddamenti;
- a valle del comparto è presente un adeguato ed accessibile pozzetto per i campionamenti ai fini gestionali e tariffari;
- le acque nere provenienti dai servizi igienici saranno collegate direttamente con la fognatura comunale;
- l’acqua utilizzata per le lavorazioni ed i servizi accessori viene prelevata dall’acquedotto comunale;
- il quantitativo di reflu max scaricabile corrisponde con la capacità depurativa dell’impianto di 30 mc/giorno ovvero 10950 mc/anno;
- la rete fognaria pubblica ricevente i reflui dall’attività in oggetto è connessa al sistema depurativo di Fidenza;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria depurata) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura da classificarsi come “acque reflue industriali”.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l’immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2. I parametri che dovranno essere monitorati da parte della Ditta nell’esecuzione di autocontrolli sono i seguenti: **pH, COD, BOD5, SST, Azoto totale, NH4+, Fosforo tot, grassi e oli animali, cloruri**;
4. dovrà essere sempre garantita l’accessibilità al pozzetto di ispezione, realizzato sulla linea di scarico, ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo fax al n.0524/528129 o e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell’impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

emiliAmbiente spa



6. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (MOD SCI 01 Rev 03 del 25-05-2021 scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 06 del 25-05-2021 (Determinazione tariffa FD scarichi industriali) e Mod SCI 06 Rev 06 del 01-10-2020 (Parametri analitici attività produttive)" consultabili e scaricabili direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.